

La persona interdetta non si protegge mediante mutilazioni: esclusa l'ablazione totale della capacità riproduttiva delle persone sottoposte ad interdizione

Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo)

PERSONA SOTTOPOSTA A INTERDIZIONE – GRAVIDANZA – RICHIESTA DEL TUTORE DI PRATICARE SULLA INTERDETTA L'ABORTO CONTRO LA VOLONTÀ DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE (l. 194/1978)

Il Giudice Tutelare

sentita l'interdetta, nata il ..1990a ..., e tenuto conto delle residue capacità di intendere e di volere della donna verificate all'esito del colloquio;

presa visione dell'allegata relazione in data2013 del dott. ..., medico Chirurgo in ...

preso atto del parere favorevole del tutore all'interruzione di gravidanza;

considerato che l'interdetta, nonostante il quadro psicopatologico che la caratterizza, ha manifestato nel corso di tutto il colloquio una notevole capacità di relazione e, pur infarcendo il racconto di elementi di fantasia o evidenziando importanti punti di inconsapevolezza relativamente al momento del concepimento ed al processo di gestazione, ha dimostrato di reagire positivamente all'idea di aver concepito un figlio, esprimendo in termini semplici ma efficaci il nucleo essenziale delle cure parentali da somministrare al nascituro;

rilevato, in particolare, che allo stato non sussistono seri motivi socio-familiari che incidono sulle scelte dell'interdetta atteso che la madre di costei dopo una prima fase di negazione ha infine espresso la disponibilità ad accogliere il nascituro nella sua casa e di sostenere la figlia durante la gravidanza e successivamente al parto;

rilevato che i timori del tutore e del medico, non specialista *in subiecta materia*, che ha redatto la relazione, in ordine alla opportunità di praticare sull'interdetta l'aborto anche contro la residua volontà di quest'ultima appaiono allo stato ingiustificati atteso che non è emerso in alcun modo che tale nuova esperienza nella vita dell'interdetta sia foriera di una ulteriore compromissione del suo stato patologico né che quest'ultima, descritta in perfetta salute, non sia in grado di portare a termine una gravidanza;

considerato, infatti, che il disturbo mentale da cui l'interdetta risulta affetta non ha nell'arco di tutta la sua vita, a memoria della madre e della stessa, nonché dalla sua storia clinica (cfr. relazioni mediche allegate al fascicolo della tutela) indotto la stessa ad atti pregiudizievoli per la sua integrità psicofisica cosicché non è legittimo presumere, senza alcun supporto medico diagnostico, che la salute psicofisica della stessa possa essere compromessa per il sol fatto della gravidanza;

rilevato peraltro che dalla lettura della relazione del medico e della documentazione (ecografia) in atti sembra emergere che al tempo dell'ecografia (...2013) il periodo di gestazione era già giunto alla dodicesima settimana e che l'intervento abortivo potrebbe essere autorizzato soltanto ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 della legge 198/1978;

considerato, ancora, che la soluzione indicata dal medico curante e dal tutore di praticare sull'interdetta un intervento completamente ablativo della capacità riproduttiva della stessa, motivato dall'esigenza di preservare quest'ultima in quanto giovane, appetibile e non in grado di proteggersi da eventuali abusi, appare del tutto aberrante atteso che attraverso tale soluzione si finirebbe per mutilare in maniera irreversibile l'integrità fisica di un soggetto debole, del tutto incolpevole della sua situazione, per compensare vuoti di tutela e la mancanza di un sostegno reale ed efficace da parte della famiglia e delle istituzioni;

rilevato che l'abnormità della prospettata soluzione è ancor più evidente laddove si consideri che attraverso la sterilizzazione potrebbe essere scongiurato soltanto il 'rischio' che la stessa concepisca dei figli ma non che possa essere abusata da chicchessia;

rilevato che non sussiste allo stato alcun grave pericolo per la vita o la salute della donna della cui interruzione di gravidanza si discute;

rilevato che a parere di questo giudicante la proposta fatta dal tutore e le ragioni della stessa non appaiono compatibili con il delicato ufficio conferito e con l'obiettivo di aver cura della salute dell'interdetta;

PQM

visto l'art.13 della legge n.194/78;

NON AUTORIZZA

l'interruzione di gravidanza sulla persona di ..., nata il1990 a ...;

letto l'art. 384, secondo comma, c.c.;

SOSPENDE

... dall'ufficio di tutore e invita quest'ultima a comparire all'udienza del ...2013 ore 13,30 per essere sentita;

NOMINA

tutore provvisorio dell'interdetta per il compimento degli atti urgenti e indifferibili nell'interesse della stessa il Sindaco del Comune di residenza dell'interdetta.

Catanzaro, 18.11.2013

Il Giudice Tutelare
(dr.ssa Maria Pia De Lorenzo)